L'agopuntura è atto medico: la sentenza della Corte Suprema di Cassazione del 1982 - analisi ed un po' di chiarezza

Stefania Giuliani*

Introduzione

In questi ultimi anni, mi è capitato, infinite volte, di leggere, in articoli o studi riguardanti l'agopuntura, che … "*agopuntura è atto medico secondo quanto stabilito dalla Corte Suprema di Cassazione nel 1982*". Ma i riferimenti della Sentenza, spesso, sono riportati in modo errato: il numero della sentenza stessa, la data, la Sezione, che ha emesso il provvedimento e talvolta anche parte del contenuto.

Spesso l'atto viene citato senza precisione, mediante il richiamo in altre pronunzie, conformi, della Suprema Corte, intervenute, in data successiva.

Questa sentenza è di basilare importanza per definire **l'agopuntura "come atto medico"**: per la prima volta, nel 1982, la Suprema Corte di Cassazione si esprime in merito, emettendo una sentenza, che ne riconosce, *expressis verbis,* la valenza medica.

Per questo motivo e per il valore giuridico, che assume questo provvedimento, nella storia dell'agopuntura in Italia, ho deciso che era giunto il momento di fare un po' di chiarezza e capire un po' meglio.

Le mie ricerche sono partite dal web, per poi arrivare alla consultazione di testi in biblioteca e sui cd degli atti della Cassazione…ma niente, della sentenza nessuna traccia: introvabile!

Una sentenza cosi importante, senza la possibilità di leggerne il contenuto, la formulazione e le motivazioni che hanno spinto la Cassazione ad esprimersi e di riconoscere, esplicitamente, alla pratica dell'agopuntura, la valenza di atto medico! Per questo motivo, l'unica possibilità rimasta era quella di richiederla direttamente agli archivi della Cassazione a Roma. Cosi, dopo circa due mesi di ricerche, da parte del personale di Cancelleria, (che ringrazio per la disponibilità e pazienza), fra gli atti in forma cartacea, finalmente, sono riuscita ad averne una copia.

La prima sentenza della Corte Suprema di Cassazione che stabilisce l'esercizio dell'agopuntura riservato, in modo esclusivo, ai soli laureati in medicina e chirurgia

La sentenza

Corte Suprema di Cassazione
VI sezione Penale
Presidente dott. Clemente di San Luca
Consiglieri: dott. Glinni, Rombi e Ronza

numero 500 del 06.04.1982
iscritta al registro generale n. 12999/81
depositata in cancelleria il 19.07.1982
7 pagine e 1 riga

***Funzionario P.A dal 1996** Master Università degli Studi Bicocca di Milano, in "Sistemi sanitari, medicine tradizionali e non convenzionali"

AGOPUNTURA

Analisi della Sentenza
In Italia, la Corte Suprema di Cassazione si colloca al vertice della giurisdizione ordinaria; tra le principali funzioni, che le sono attribuite dalla legge fondamentale sull'ordinamento giudiziario del 30 gennaio 1941 n. 12 (art. 65), vi è quella di assicurare "l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge, l'unità del diritto oggettivo nazionale, il rispetto dei limiti delle diverse giurisdizioni". [1]

B."la normativa specifica non prevede prove vertenti su pratiche e discipline assimilabili a quelle dell'agopuntura, ne fanno mai richiamo a quest'ultima"

C."la pratica dell'agopuntura costituisce fenomeno sconosciuto all'ordinamento italiano e il suo esercizio non equivale a quello di professione medico- chirurgica"

D."non è provato il carattere curativo dell'agopuntura e quindi sfuggirebbe alla nozione di esercizio di professione medico chirurgica"

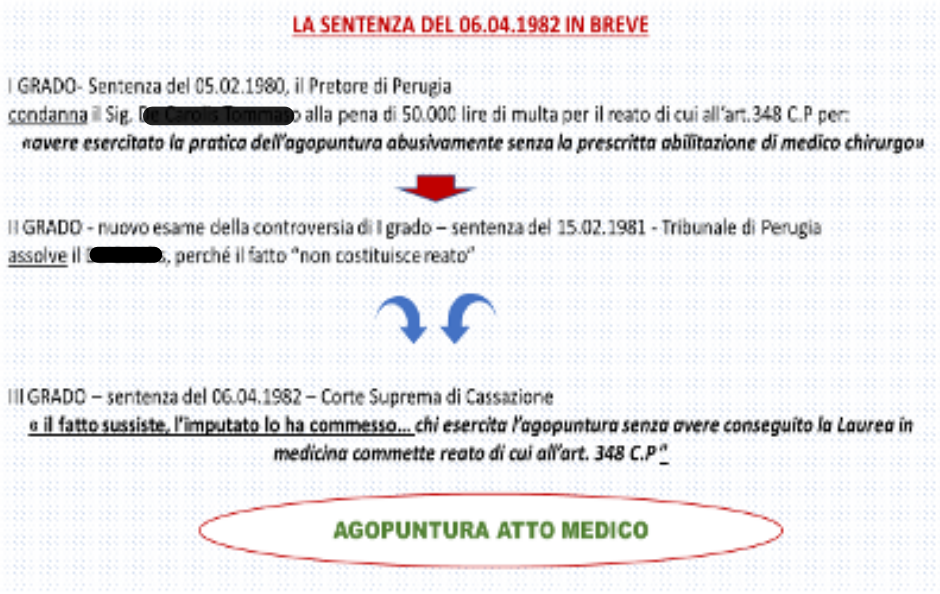

Nel 1982, a seguito di impugnazione formulata dal P.G. di Perugia, la Corte Suprema di Cassazione fu chiamata a pronunciarsi sul ricorso proposto avverso la sentenza del 15.02.1981, emessa dal Tribunale Penale di Perugia, nella quale – nell'ambito della motivazione assolutoria nei confronti dell'imputato - si dava atto che "*la pratica dell' agopuntura costituisce fenomeno sconosciuto all'ordinamento italiano e il suo esercizio non equivale a quello di professione medico-chirurgica*"

Ma andiamo in ordine…ecco i fatti
Con sentenza del 05.02.1980, il Pretore di Perugia condannò il Sig. D. C. T alla pena di 50.000 lire di multa, per il reato di cui all'art.348 C.P:
«avere esercitato la pratica dell'agopuntura abusivamente senza la prescritta abilitazione di medico chirurgo»

A seguito di gravame proposto dall'imputato, il Tribunale di Perugia, con sentenza del 15.02.1981, in riforma della decisione di primo grado della Pretura di Perugia, assolve il sig. D. C. T, perché il fatto "non costituisce reato" ritenendo che:

A."deve intendersi per professione sanitaria rilevante, ai sensi dell'348 C.P non genericamente ogni attività diagnostica, prognostica e terapeutica, sibbene solo quella emergente dall'ordinamento dello Stato"

Nel 1982, alla Corte Suprema di Cassazione – VI sezione penale, viene presentato ricorso, proposto dal P.G di Perugia, contro la sentenza del Tribunale di Perugia per violazione:

Dell' art. 348 C.P – Esercizio abusivo di una professione

La sentenza del 1982 afferma: "anche se l'agopuntura non viene ancora insegnata nelle nostre Università, occorre essere medici o chirurghi per esercitarla, perché solo la conoscenza di tali discipline può condurre alla giusta diagnosi e può evitare conseguenze dannose per il paziente. In conclusione, chi esercita l'agopuntura senza avere conseguito la Laurea in Medicina commette reato di cui all'art. 348 C.P., la cui funzione giuridica è la tutela della salute pubblica"

Degli art. 172 e 173 del Regio Decreto del 31.08.1933 n. 1592– titoli accademici ed esami di Stato

Degli art. 99 e 100 T.U legge Sanitaria Regio Decreto del 27.07.1934 n.1265

La Corte, elaborando alcuni principi interpretativi dell'art 348 C.P, ritiene che il ricorso del P.G. abbia fondamento giuridico, non condivide quanto addotto dal Tribunale di Perugia, ossia la insussistenza del reato e emette, il 6 aprile 1982 ,la seguente sentenza:

"anche se l'agopuntura non viene ancora insegnata nelle nostre Università, occorre essere medici o chirurghi per esercitarla*, perché solo la conoscenza di tali discipline può condurre alla giusta diagnosi e può evitare conseguenze dannose per il paziente. In conclusione, chi esercita l'agopuntura senza avere conseguito la Laurea in medicina commette reato di cui all'art. 348 C.P., la cui funzione giuridica è la tutela della salute pubblica"*

Si legge nel contenuto della sentenza:

"La Corte Suprema ha costantemente affermato che la professione medica il cui esercizio è vietato senza il relativo titolo, si estrinseca nella diagnosi delle malattie e nella prescrizione e somministrazione di rimedi, che possono consistere in qualsiasi mezzo, anche diversi fra quelli genericamente praticati, essendo l'arte medica caratterizzata non dalla natura del mezzo di cura ma dallo scopo di curare gli infermi"

"l'applicazione di qualsiasi mezzo curativo, comunque eseguita non può essere consentita a persona sprovvista delle necessarie cognizioni tecnico scientifiche, specie quando si tratti di mezzi che incautamente o maldestramente adoperati possono recare danni all'organismo umano. Ne discende che la pratica dell'agopuntura deve ritenersi nell'esercizio della professione medica"

L'agopuntura, si concretizza in una serie di atti in parte tradizionali della scienza medica, in parte diversi da quelli ordinariamente praticati

L'agopuntura comporta l'uso di mezzi che se maldestramente adoperati possono arrecare danni all'organismo con necessità di pronti interventi sanitari che comunque possono avere effetti collaterali pericolosi per la salute

L'agopuntura, sebbene non ancora figuri tra gli insegnamenti universitari del corso di laurea in medicina e chirurgia, rientra nella più ampia categoria della professione medica e presuppone l'abilitazione a tale professione.

La massima
Nei fatti poi, la sentenza, in conformità delle richieste del Sostituto Procuratore Generale Dott. F. A., venne annullata senza rinvio, poiché il reato ascritto al Sig. D. C. T venne dichiarato estinto per "intervenuta amnistia" con il D.P.R 18.12.1981 n. 744, pur restando confermato che ***"il fatto sussiste, l'imputato lo ha commesso… chi esercita l'agopuntura senza avere conseguito la Laurea in medicina commette reato di cui all'art. 348 C.P."***

La conferma dell'esercizio abusivo di professione
Oggi, confermato anche da molte altre sentenze successive a questa, sempre pronunciate dalla Corte Suprema di Cassazione, l'esercizio abusivo dell'agopuntura, da parte di non laureati in medicina e chirurgia, resta un reato penale.
L'agopuntura richiede un'indispensabile formulazione, tenuto conto delle molteplici possibilità terapeutiche da cui è caratterizzata, di una diagnosi accurata, in modo tale che, in primo luogo, ne sia accertata l'utilità e la sostituzione parziale o totale ad altra tipologia di intervento, della medicina biomedica. Una volta effettuata la scelta terapeutica, l'agopuntore deve conoscere quali siano le sedi appropriate del corpo umano, nelle quali inserire gli aghi, in modo da evitare che possa essere punto un vaso sanguigno, una cavità del corpo o un organo vitale.
È stata pubblicata in G.U. n. 25 del 31 gennaio 2018 la legge 11 gennaio 2018, n. 3, *Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute*, entrata in vigore il 15 febbraio 2018, che ha riscritto ART. 348 del Codice Penale.
L'art. 12 comma 1 della legge sostituisce l'art. 348 c.p *Esercizio abusivo di una professione* aumentandone notevolmente le pene previste:
⇒ Multa pecuniaria più alta, più anni di reclusione, sentenza pubblica, confisca dei mezzi utilizzati per esercitare abusivamente, punizione per concorso nel reato e notifica all'Ordine professionale.
⇒ L'esercizio abusivo è considerato in giurisprudenza un danno all'interesse di Stato, un interesse costituzionalmente tutelato a che i cittadini ricevano prestazioni di particolare rilievo, come quelle sanitarie, solo da professionisti autorizzati per legge

Considerazioni conclusive
Sono ormai passati quasi 40 anni, dalla pronuncia di questa sentenza della Corte Suprema di Cassazione, che definisce "agopuntura come atto medico"!
Nel 1982, fu una decisione di grandissima importanza, si potrebbe dire "coraggiosa", oltre che fortemente innovativa: una sentenza che venne emessa in contesto storico-culturale e scientifico, dove, l'agopuntura e le MNC erano poco considerate nella comunità scientifica e scarsamente conosciute tra i pazienti e i medici di medicina allopatica.

Solo più tardi, fra gli anni '80 e '90 si vedrà la nascita delle maggiori scuole di agopuntura …solo nel 1987 verrà fondata la F.I.S.A. (Federazione Italiana Società di Agopuntura)
Lontano era ancora il Convegno di Terni, del 2002, in cui il Consiglio Nazionale della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici e Odontoiatri (FNOMCeO) aveva *chiesto "con forza*

urgente e indifferibile l'intervento legislativo del Parlamento, al fine dell'approvazione di una normativa specifica concernente le medicine non convenzionali." Lontano era l'approvazione dell'Accordo Stato-Regioni del 7 febbraio del 2013 Rep. Atti n.54/CSR sui "*criteri e le modalità per la formazione ed il relativo esercizio dell'agopuntura".*
Da allora tante azioni sono state intraprese, tuttavia, non sufficienti per potere regolamentare l'agopuntura e le altre MNC con una legge nazionale, che ne definisca l'ambito di utilizzo e determini i criteri per qualificare le persone autorizzate ad esercitarla. La sentenza della Corte Suprema di Cassazione fu esemplare e gettò le basi, per costruire un percorso normativo, che partiva, già dal lontano 1982, col riconoscimento dell'agopuntura come atto medico: in realtà ancora oggi, resta incompiuto, oggetto di divergenze e dibattiti infiniti.

Sitografia
[1] www.cortedicassazione.it
www.statoregioni.it
www.portale.fnomceo.it

Bibliografia
Sentenza Corte Suprema di Cassazione – copia atto del 16.12.2019 – Roma

Tutti i diritti sono riservati. È vietata la copia e la riproduzione dei contenuti del presente articolo, anche parziale, in qualsiasi forma